

Per un antropocentrismo dei doveri. Una proposta teorica*

Chiara Tripodina**

Corti supreme e *One Health*. Vent'anni di giurisprudenza

SOMMARIO: 1. Ritorno ai doveri. – 2. Nuovi doveri. – 3. Doveri dell'uomo verso l'uomo e verso la natura. – 4. Sostenibilità ed ecologia integrata e integrale. – 5. Antropocentrismo dei doveri.

ABSTRACT:

In questo contributo l'Autrice, partendo da una riflessione di carattere generale sulla necessità di riscoprire i doveri dopo una lunga ed esclusiva attenzione sui diritti, si sofferma sui doveri dell'uomo verso l'uomo – delle generazioni presenti e delle generazioni future – e verso la natura. L'autrice elabora, in particolare, la categoria di "antropocentrismo dei doveri", che, senza rinnegare lo sguardo antropocentrico dell'uomo sulla natura, lo volge da predatorio in custodiale. La natura, senza diventare soggetto di diritti, resta ancora oggetto, ma non più di sfruttamento e depredazione, bensì di attenzione, cura e custodia ecologica da parte dell'uomo, che si pone in una posizione di responsabilità nei confronti dell'intera comunità terrestre.

In this paper, the author, starting from a general reflection on the need to rediscover duties after a long and exclusive interest on rights, focuses on duties of man towards man – of present and future generations – and towards nature. The author elaborates, in particular, the category of 'anthropocentrism of duties', which, without denying man's anthropocentric view of nature, turns it from predatory to custodial. Nature, without becoming a subject of rights, still remains an object, but no longer of exploitation and depredation, but of attention, care and ecological custody on the part of man, who places himself in a position of responsibility towards the entire earth community.

* Lo scritto costituisce la rielaborazione della relazione tenuta dall'Autrice al XXII Convegno nazionale di Diritto sanitario "Corti supreme e One Health. Vent'anni di giurisprudenza" (Alessandria, 21-22 ottobre 2024), organizzato nell'ambito del PRIN "Il diritto costituzionale della salute e dell'organizzazione sanitaria dopo l'emergenza della pandemia" (p.i. prof. Renato Balduzzi).

** Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell'Università del Piemonte Orientale, chiara.tripodina@uniupo.it.

1. Ritorno ai doveri

“Antropocentrismo” e “doveri” sono due parole che, isolatamente prese, non sono attraenti, ma che, legate insieme, possono acquistare una valenza positiva rispetto al tema della tutela della natura e della salute globale.

Per arrivare all’“antropocentrismo dei doveri” occorre però partire da più lontano: dal cammino dei diritti. Dalle rivoluzioni Settecentesche in poi il cammino dei diritti è stato narrato come inesorabile e luminoso, infinito e irreversibile, dalle “magnifiche sorti e progressive”¹. Si è infatti assistito al susseguirsi di diverse “generazioni dei diritti”: di libertà, politici, sociali, tutti progressivamente riconosciuti e garantiti nei testi costituzionali. Tanto che, verso la fine del Novecento, Norberto Bobbio aveva definito l’era che si trova a osservare *Età dei diritti*, indicandone come elemento caratterizzante il costante incremento nelle garanzie e nel numero².

Più di recente, l’era che si è affacciata con il sorgere del nuovo millennio è stata rinominata *Età delle pretese*³, mettendone in evidenza lo squilibrio crescente tra, da un lato, la fuga dai doveri, dall’altro, la rivendicazione di sempre “nuovi diritti”. “Nuovi” perché non presenti nelle costituzioni del Novecento e “nuovi” perché inesauribili e particolari, come inesauribili e particolari sono i desideri e i bisogni che ogni uomo reca in sé e che oggi rivendica come diritti⁴. “Diritti insaziabili”, come pure sono stati chiamati⁵. Si comincia così a vedere anche il lato oscuro della luna: a vedere, cioè, che la narrazione del cammino dei diritti come luminoso e infinito è quantomeno parziale.

Parziale perché l’incremento dei diritti non è mai a costo zero e somma positiva. Non è una corsa in avanti e lineare, in spazi aperti e sterminati, come di bufali in una prateria. Gli spazi giuridici sono «chiusi e saturi»⁶. Ogni nuovo diritto, ogni incremento della propria sfera di libertà, occupa uno spazio giuridico che non è né infinito né libero, ma già abitato. Ogni nuovo diritto impatta su diritti e doveri altrui; richiede nuovi bilanciamenti e la ricerca di nuovi equilibri⁷. Per questo il passaggio da una generazione all’altra dei diritti non è mai pacifico, ma è sempre l’esito di battaglie politiche, economiche e sociali; non è

¹ GIACOMO LEOPARDI, *La Ginestra o il fiore del deserto* (1836), 51, in *Canti*, 1845.

² N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

³ V. POSSENTI, *Diritti umani. L’età delle pretese*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2017. Si veda anche U. VINCENTI, *Prima il dovere. Una ragionevole critica dei diritti umani*, Napoli, Jovene, 2011.

⁴ Così anche G. AMATO, *Libertà: involucro del tornaconto o della responsabilità individuale?*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile)*, Padova, Cedam, 1990; A. SPADARO, *Dai diritti individuali ai doveri globali*, Soveria Monnelli, Rubettino, 2005, p. 29.

⁵ A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

⁶ G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017, p. 45.

⁷ Così anche M. CARTABIA, *The Age of “New Rights”*, in *Straus Working Paper*, 03/10 (su <http://nyustraous.org/index.html>), p. 5; R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, Franco Angeli, 2018, p. 33; F. RIMOLI, *Retorica dei diritti e retorica dei doveri: qualche considerazione scomoda*, in ID., *Dei diritti e dei doveri. Percorsi controvento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 90 s. M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 160.

mai una decisione neutra, ma incide profondamente sulla distribuzione del potere, delle risorse, dei diritti stessi, favorendo alcune classi di soggetti e danneggiandone altre.

È una narrazione parziale soprattutto perché racconta solo un lato della storia: ciò che sta sopra, ma non anche ciò che sta sotto. Parla di diritti senza dire dei doveri. Come parlare di alberi senza dire delle radici. Ma i diritti semplicemente non esistono se non si radicano nei doveri. Lo ha detto magnificamente Simone Weil, nel potentissimo *incipit* del suo libro intitolato, non a caso, *La prima radice*, il cui sottotitolo è *Preludio a una dichiarazione dei doveri dell'uomo*: «La nozione di obbligo sovrasta quella di diritto, che le è relativa e subordinata. Un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l'obbligo cui corrisponde; l'adempimento effettivo di un diritto non proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa»⁸. Lo aveva già detto in Italia, circa ottanta anni prima, nel 1860, Giuseppe Mazzini, in *Doveri dell'uomo*: quando «dico che la coscienza dei loro *diritti* non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico soltanto che non sono se non una conseguenza di doveri adempiuti, e che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli»⁹.

Dal che risulta chiaro come diritti e doveri non siano semplicemente correlativi: l'uno il retro della medaglia dell'altro. I doveri vengono prima dei diritti: ne sono il presupposto logico e cronologico. Per usare una similitudine di Bobbio, «come non vi può essere un padre senza figlio e viceversa, così non vi può essere un dovere senza diritto; ma come il padre viene prima del figlio, così l'obbligo è sempre venuto prima del diritto»¹⁰. E se talvolta – come si dirà *infra* – si danno doveri senza diritti¹¹, non si danno mai diritti senza doveri¹².

Dopo una lunga dimenticanza intorno al tema dei doveri, si sta oggi assistendo, se non all'approdo a un'*Età dei doveri*¹³, a un ritorno d'attenzione nei loro confronti, nelle scienze

⁸ S. WEIL, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri dell'uomo* (1943), Roma-Ivrea, Edizioni di Comunità, 2017, p. 9.

⁹ G. MAZZINI, *Doveri dell'uomo* (1860), Roma, Editori Riuniti, 2011, p. 85.

¹⁰ N. BOBBIO, *Diritti dell'uomo*, in M. BOVERO (a cura di), *Teoria generale della politica*, Torino, Einaudi, 1999, p. 432. Nello stesso senso G. PECES BARBA MARTINEZ, *Diritti e doveri fondamentali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, Torino, Utet, 1990, p. 149: «Esiste diritto soggettivo di fronte a qualcuno quando codesto titolare ha il diritto di esigere un dovere da un'altra persona»; p. 156: «Si ha un dovere quando qualcuno ha il diritto di esigere un comportamento o l'omissione di un comportamento».

¹¹ Così A. Baldassarre, *Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà*, in *Democrazia e diritto*, n. 2/1976, p. 296; P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1953, pp. 147 ss.; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Vol. I, Padova, Cedam, 1975, p. 153, G. GEMMA, *Doveri costituzionali e giurisprudenza della Corte*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER, *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 367; G. PECES BARBA MARTINEZ, *Diritti e doveri fondamentali*, cit., p. 156.

¹² *Contra* S. ROMANO, *Doveri, obblighi*, in *Frammenti di un dizionario giuridico* (marzo-aprile 1946), Macerata, Quolibet, 2019, pp. 128 ss.

¹³ Bobbio, verso la fine della sua vita, ormai varcata la soglia del nuovo millennio e dei suoi novant'anni, affermava che, dopo l'età dei diritti, era tempo di riflettere su un'*età dei doveri* (N. BOBBIO, M. VIROLI, *Dialogo intorno alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 40).

sociali in generale e nella riflessione costituzionalistica in particolare¹⁴, soprattutto sotto la spinta della constatazione preoccupata dello sfaldamento del tessuto sociale, nonostante il (o a causa del) continuo incremento dei diritti.

Si inizia cioè a capire che, se si guarda esclusivamente alle pretese e agli interessi individuali, trascurando totalmente la dimensione sociale della persona, il rischio è che i diritti si tramutino in «armi che ciascun cittadino, isolato dagli altri, punta contro il concorrente»¹⁵. In “diritti per forza”, per riprendere un’immagine di Gustavo Zagrebelsky, che sono «una realtà per chi sta sopra, e una menzogna per chi sta sotto»¹⁶, se non si dà alcun rilievo alla disegualianza di potere nel rivendicarli, nell’ottenerli, nell’esercitarli. Abbandonate le lotte unitarie nelle piazze per i diritti per intere classi sociali, i diritti rivendicati da ciascuno per se stesso nel chiuso di un’aula di tribunale rischiano di diventare qualche cosa che separa e crea conflitto.

I doveri, invece, costringono a vedere e a riconoscere l’altro per il quale ci si impegna. Non isolano, ma tessono legame sociale. Si inizia, così, a ritenere che si debba tornare a «pensare (e agire) “per doveri” e “non per diritti”»¹⁷, per preservare la dimensione sociale dell’uomo, ma anche per salvaguardare i diritti stessi. Perché i diritti non stanno appesi al cielo, come stelle da collezionare. Esistono solo in quanto stanno sotto di essi robuste e profonde radici, che li abbarbicano alla terra e ne garantiscono l’effettività. Sicché i doveri non sono l’opposto dei diritti, ma piuttosto la loro “garanzia primaria”¹⁸.

Come peraltro avevano immaginato i costituenti italiani nella scrittura dell’articolo 2 della Costituzione, tenendo insieme – in un unico articolo, composto di un unico comma, senza interporre né punti, né punti e virgola – i “diritti inviolabili dell’uomo” con i “doveri inderogabili di solidarietà”: «come lati inscindibili, come due aspetti dei quali uno non si può sceverare dall’altro», con le parole di Meuccio Ruini nel presentare l’articolo 2 all’Assemblea costituente. È questo – disse – il «segreto dell’articolo»: nello stesso tempo in cui «si riconoscono i diritti inviolabili della personalità umana, si ricorda che vi sono dei doveri altrettanto imprescindibili dei quali lo Stato richiede l’adempimento»¹⁹.

¹⁴ Denunciava il silenzio intorno ai doveri già S. ROMANO, *Doveri, obblighi*, (marzo-aprile 1946), cit., pp. 119 ss. Studi importanti ma isolati ci furono verso la fine degli anni Sessanta: E. BETTI, *Dovere giuridico (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 53 ss.; G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967; C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1968. Evidenziano un ritorno d’attenzione ai doveri, tra le altre, le opere costituzionalistiche citate nelle note *supra* e *infra*.

¹⁵ L. Violante, *Il dovere di avere doveri*, Torino, Einaudi, 2014, p. XIII. L’immagine dei diritti come armi si ritrova anche in F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella costituzione italiana*, Milano, Vita e Pensiero, 1999, pp. 169 s.

¹⁶ G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., p. 11

¹⁷ T. GRECO, *Prima il dovere. Una critica della filosofia dei diritti*, in S. Mattarelli (a cura di), *Il senso della Repubblica. Doveri*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 15.

¹⁸ Per usare il lessico di L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007, I, p. 200.

¹⁹ Ruini, Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 24 marzo 1947.

Come se, nell'articolo 2, la Costituzione esplicitasse programmaticamente i suoi "due lati": quello della «Costituzione come *garanzia*, che si assume quale compito principale, se non esclusivo, quello di contrastare l'arbitrio dei decisori politici»²⁰, garantendo i «diritti di coloro che già ne sono titolari»²¹; e quello della «Costituzione come *indirizzo fondamentale*», che «contiene, e prescrive, le finalità di base della consociazione politica, essenziali per l'esistenza stessa di un vincolo che possa dirsi automaticamente "politico"»²², proponendosi di realizzare obiettivi di giustizia sociale «attraverso l'impegno comune e solidale dei consociati»²³.

2. Nuovi doveri

Il richiamo all'articolo 2 della Costituzione rende evidente come i doveri di cui qui si parla non siano i doveri che discendono verticalmente e gerarchicamente dall'autorità che detiene il potere sovrano, contro i quali si sono ribellati i rivoluzionari di ogni tempo. Sono invece quelli che gemmano dal dovere costituzionale di solidarietà²⁴, e che agiscono orizzontalmente tra appartenenti alla medesima comunità politica. I "nuovi doveri" sono ponti che si possono percorrere in un senso e nell'altro²⁵; non sono scale da salire dal basso verso l'alto.

Ma non solo è diversa l'architettura dei nuovi doveri rispetto a quelli del passato. Diverso è anche il movente: non la soggezione, ma la responsabilità. Ciò che porta all'adempimento del dovere non è il timore della sanzione, ma l'acquisita consapevolezza che, se non si mettono in atto determinati comportamenti responsabili e solidali, il danno non potrà che essere collettivo: il dissolvimento di ogni legame di cittadinanza, la disgregazione di ogni unità politica, la solitudine, lo sradicamento.

Ma anche – come ipotesi estrema – il "collasso"²⁶: la fine del genere umano e del pianeta in cui si vive. Ed è per questo che i doveri in questione non operano solo in modo sincronico e puntuale, tra persone che condividono lo stesso pezzo di storia sullo stesso pezzo di terra. Sempre più forte è la consapevolezza che il dovere di solidarietà deve operare anche

²⁰ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Roma, Carocci editore, 2017, p. 7.

²¹ *Ibidem*, p. 37.

²² *Ibidem*, p. 8.

²³ *Ibidem*, p. 32.

²⁴ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., I, pp. 195 s., definisce così la solidarietà: quel «sentimento di doverosità con cui ciascuno avverte gli obblighi e i doveri corrispondenti alle aspettative altrui, e al quale fa riscontro il sentimento reciproco di affidamento nel doveroso soddisfacimento da parte degli altri delle proprie aspettative». Si veda anche G. Bascherini, *Doveri costituzionali*, in *Treccani.it*, p. 3.

²⁵ Per la solidarietà come ponte B. MAGNI, *Presentazione. Tra ponti e confini: l'idea di solidarietà*, in M.C. Blais, *La solidarietà. Storia di un'idea*, Milano, Giuffrè, 2012, p. XXXVII. Si veda anche S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 4.

²⁶ J. DIMOND, *Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere* (2005), Torino, Einaudi, 2005.

in senso diacronico e generale, dalle generazioni presenti verso le generazioni future, e non solo sul pezzo di suolo che si calca, ma in tutto il globo²⁷, in una versione aggiornata del concetto mazziniano di «doveri verso l'Umanità»: verso «tutte le generazioni che furono, sono e saranno»²⁸.

3. Doveri dell'uomo verso l'uomo e verso la natura

Sui doveri verso l'umanità ha detto parole fondamentali Hans Jonas nel 1979, ne *Il principio di responsabilità*²⁹, a partire dall'assunto per cui «il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante, esige un'etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l'uomo», ora che «le promesse della tecnica moderna si sono trasformate in minaccia»³⁰.

Per Jonas «ciò che l'uomo è oggi in grado di fare e, nell'irresistibile esercizio di tale facoltà, è costretto a continuare a fare, non ha eguali nell'esperienza passata»³¹. Per la prima volta l'uomo è in grado di compiere azioni «caratterizzate da un potenziale apocalittico»³², tale da poter «mettere radicalmente in pericolo o l'esistenza o l'essenza dell'uomo futuro»³³: è in grado di incidere sull'esistenza stessa del pianeta Terra o quantomeno sull'esistenza dell'uomo su di esso; è inoltre in grado di determinare non solo come l'uomo può vivere, ma anche che cosa può costitutivamente essere, divenuto egli stesso oggetto della tecnica³⁴.

Di fronte a questa nuova potenza tecnologica, per Jonas, occorre un nuovo imperativo categorico, che egli formula così: «agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra»³⁵. Esiste cioè «un incondizionato dovere dell'umanità di esserci», tale per cui non si deve mai fare «dell'esistenza o dell'essenza dell'uomo globalmente inteso una posta in gioco nelle scommesse dell'agire»³⁶. Ciò che fonda l'etica della responsabilità è, dunque, il «*dovere dell'uomo verso*

²⁷ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, Milano, Franco Angeli, 2008; A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016.

²⁸ G. MAZZINI, *Doveri dell'uomo*, cit., pp. 113 ss.

²⁹ H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), Torino, Einaudi, 2009. Si veda anche H. JONAS, *Sull'orlo dell'abisso. Considerazioni sul rapporto tra uomo e natura* (1993), Torino, Einaudi, 2000.

³⁰ *Ibidem*, p. XXVII.

³¹ *Ibidem*, p. XXVII.

³² *Ibidem*, p. 43.

³³ *Ibidem*, p. 46.

³⁴ *Ibidem*, pp. 24 ss.

³⁵ *Ibidem*, p. 16.

³⁶ *Ibidem*, p. 47.

l'uomo»³⁷. Il dovere dell'uomo verso la natura non è un dovere distinto, ma è incluso nel dovere verso l'uomo, «in quanto condizione *sine-qua-non*», «sua dimora cosmica», «condizione della propria sopravvivenza»³⁸.

Se si aderisce a questa ricostruzione joansiana, pensare responsabilmente all'esistenza e all'essenza dell'umanità non vuol dire proiettare la riflessione verso un domani lontano e indefinito a tutela dei diritti di soggetti non ancora esistenti (le generazioni future) o non umani (la natura), bensì porta con cogenza al «dramma del presente» della specie umana³⁹: l'interesse in gioco è l'«interesse del soggetto in atto alla propria sopravvivenza come (parte di un) genere»⁴⁰. Ed è in virtù anche di questo interesse che occorre «recuperare e rilanciare la dimensione dei doveri»⁴¹: dei *nostri doveri*, quelli della generazione presente, verso il genere umano e l'ambiente nel quale vive.

Molteplici ragioni militano per la preferibilità della dimensione dei doveri della generazione presente rispetto a quella dei diritti delle generazioni future o della natura. A partire dalla difficoltà di costruire una teoria dei diritti di soggetti che non esistono ancora o non sono umani: i diritti, infatti, «hanno bisogno di qualcuno che li possa chiedere e prima ancora volere»⁴². Ma se la categoria del diritto soggettivo è inutilizzabile, ciò non significa che lo sia anche quella del dovere. Anzi, tutto il contrario: il dovere delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future e della natura si afferma in modo potente e ineludibile, anche senza – o proprio perché senza – le corrispondenti situazioni di vantaggio, avendo come concetto correlato non il diritto soggettivo, bensì la responsabilità. Si agisce in un determinato modo non perché vi sia qualcuno che avanza una pretesa giuridica in tal senso, ma perché così *si deve*⁴³.

Doveri senza diritti, dunque. Perché un dovere può esistere «anche quando non si conosca, non si possa identificare o non sia umano o attualmente esistente chi potrà beneficiare dei vantaggi scaturenti dal comportamento necessitato». Questo «velo di ignoranza» non può essere «la ragione per escludere l'imposizione o l'adozione, ora, di comportamenti responsabili»⁴⁴.

³⁷ *Ibidem*, p. 49.

Ibidem, cit., p. 175.

³⁸ *Ibidem*, pp. 175 s.

³⁹ E. RESTA, *Tra generazioni*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008, p. 405.

⁴⁰ M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro*, cit., p. 427.

⁴¹ F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 328.

⁴² A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, cit., p. 367.

⁴³ *Ibidem*, pp. 125 s.

⁴⁴ F. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, numero monografico de *Il diritto dell'economia*, Atti 2021, p. 66.

4. Sostenibilità ed ecologia integrata e integrale

Alla luce di tutto ciò, una nuova parola ha fatto ingresso nel diritto costituzionale contemporaneo: “sostenibilità”⁴⁵. Essa comporta la «possibilità che la costituzione imponga ai decisori politici del tempo presente di considerare anche le generazioni future, quando si tratti di fare scelte i cui effetti sono tali da pregiudicare le esigenze di queste»⁴⁶. Si tratta, in realtà, della versione aggiornata di uno dei concetti di fondo del costituzionalismo moderno, che nasce proprio al fine di porre limiti giuridici all’esercizio del potere politico delle generazioni presenti «per impedire che siano da queste amputate le mani delle generazioni future»⁴⁷.

La nozione di sostenibilità implica, dunque, l’aspirazione che persista nel futuro qualcosa che nel presente è ritenuto un valore⁴⁸, imponendo di considerare, in riferimento a un bene di interesse collettivo, «la capacità di permanere nel tempo e di essere “goduto” anche da generazioni future»⁴⁹. Non concerne solo la sostenibilità ecologico-ambientale – anche se è questo il campo nel quale si è affermata –, ma anche la sostenibilità economico-sociale e la sostenibilità politica. Diverse sostenibilità, che non viaggiano su traiettorie parallele destinate a non incontrarsi mai, ma sono al contrario tra loro strettamente interconnesse, come ha efficacemente messo in rilievo Papa Francesco nell’enciclica *Laudato si*, parlando di “ecologia integrale”⁵⁰. D’altra parte era già l’articolo 2 della Costituzione a porre insieme, come elementi inscindibili, la solidarietà politica, economica e sociale; a queste si è aggiunta la solidarietà ecologica. Ma era già chiaro fin dal disegno costituyente che la solidarietà può declinarsi in diversi campi, ma è una: integrata e integrale.

Con riguardo in particolare alla sostenibilità ecologica, il problema si è imposto a partire dagli anni Settanta-Ottanta del Novecento, quando si è reso progressivamente sempre più evidente il deterioramento dell’ambiente naturale a causa del forte impatto che ha su di esso l’attività dell’uomo, tanto da aver condotto a classificare l’attuale epoca geologica come “antropocene”, a indicare nell’*antropos* – ma sarebbe più corretto dire nell’uomo occidentale e nel suo modello di sviluppo, parlando di “Capitalocene”⁵¹ – una forza geologica in

⁴⁵ T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in EAD., *Menopaggio. La democrazia costituzionale nel XXI secolo*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 345 ss.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 353.

⁴⁷ L. FERRAJOLI, *Principia juris*, cit., II, p. 89.

⁴⁸ M. CARTABIA, A. SIMONCINI (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 13.

⁴⁹ T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., p. 348 s.

⁵⁰ J.M. BERGOGLIO, *Lettera Enciclica “Laudato si” sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, § 139, p. 129.

⁵¹ J.W. MOORE, *Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell’era della crisi planetaria*, Verona, Ombre Corte, 2017. Si vedano anche A. D’ANDREA, *Antropocene e nuovi costituzionalismi ambientali: profili assiologici e giuridici*, in *DPCE Online*, 2/2023, pp. 361 ss.; M. ARMIERO, *L’era degli scarti: cronache dal Wastocene, La discarica globale*, Torino, Einaudi, 2021.

grado di produrre profondi e permanenti mutamenti ecosistemici e geologici sul pianeta Terra⁵². “Antropocentrismo” è divenuto, di conseguenza, termine a valenza negativa per indicare l'attitudine dell'uomo a porsi al centro dell'universo e a piegare la natura ai suoi bisogni e interessi.

La consapevolezza scientifica dell'impatto trasformativo dell'uomo sulla Terra ha condotto ai primi documenti politici: la *Dichiarazione di Stoccolma* del 1972 ha sancito il “dovere solenne” dell'uomo «di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future», mentre il *Rapporto Our Common future* (o *Rapporto Brundtland*) del 1978, redatto dalla *World Commission on Environment and Development* delle Nazioni Unite, ha posto per primo il concetto di “sviluppo sostenibile”, definendolo come «lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». Di lì in poi, nel corso degli anni e fino a oggi, la questione ambientale è entrata massicciamente in una serie di documenti: delle Nazioni Unite⁵³, dell'Unione Europea⁵⁴, nei testi delle costituzioni nazionali⁵⁵. Tra queste, nel 2022, la Costituzione italiana ha visto riformati i suoi articoli 9 e 41, con l'introduzione della previsione per cui la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»⁵⁶.

5. Antropocentrismo dei doveri

A differenza di quel che è accaduto altrove – ad esempio nelle costituzioni andine, che hanno adottato una prospettiva ecocentrica, dichiarando la natura soggetto di diritti⁵⁷ –, nei documenti politici e normativi del mondo occidentale, pur essendo indubitabile una

⁵² P.J. CRUTZEN, E.F. STOERMER, *The “Anthropocene”*, IGBP Newsletter n. 41/2000, pp. 17 ss.

⁵³ Si pensi alle dichiarazioni adottate a seguito delle diverse Conferenze ONU sull'ambiente: 1992, *Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo*; 2002, *Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile* (WSSD); 2007, *Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici*; 2012 *Conferenza di Rio de Janeiro Rio+20 sullo Sviluppo sostenibile*; 2015 *Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici*.

⁵⁴ Quanto al diritto dell'Unione Europea, a partire dall'*Atto Unico Europeo* del 1986, gli Stati membri hanno iscritto nei trattati importanti principi in materia di tutela ambientale: *ex multis*, all'art. 3.3 e 191.1, *Trattato dell'Unione Europea*; art. 37, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*. Ultimi approdi della politica ambientale europea sono il *Green Deal Europeo* e il *Next Generation EU*.

⁵⁵ T. GROPP, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1/2016, pp. 43 ss.

⁵⁶ Legge costituzionale 8 febbraio 2022, n. 1. Ma la tutela del diritto ambientale aveva fatto ingresso nel diritto costituzionale ben prima. Per una ricostruzione, sia consentito il rinvio a C. TRIPODINA, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1/2023, pp. 332 ss. e alla dottrina ivi richiamata.

⁵⁷ La Costituzione dell'Ecuador del 2008 è stata la prima a riconoscere diritti inalienabili alla natura: l'art. 71, 1 comma, dispone che «La natura, o Pachamama, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi».

nuova attenzione per la tutela dell'ambiente, il punto di osservazione resta saldamente antropocentrico. Lo denuncia lo stesso concetto di "sviluppo sostenibile", che non rinuncia all'idea di crescita, sia pure in una prospettiva di godimento dei suoi frutti da parte di tutti gli uomini presenti e futuri. Non si riconosce alla natura un valore intrinseco, ma la si tutela in quanto spazio funzionale alle esigenze di sopravvivenza e di benessere fisico ed economico dell'essere umano⁵⁸.

Questo dimostra che la prospettiva antropocentrica è difficilmente estirpabile dalla cultura occidentale. È ineliminabile lo sguardo che parte dall'uomo per dirigersi verso l'intorno naturale: è l'essere umano che osserva, riflette, decide, norma, agisce. Tutto ciò che guardiamo non possiamo che guardarlo attraverso occhi che sono e restano profondamente umani. Non possiamo fare partire il nostro sguardo da altri che da noi; ed è per questo che ci poniamo al centro. Né si può dimenticare come la centralità della "persona" rappresenti la «premessa antropologico-culturale dello Stato costituzionale»⁵⁹.

Ma forse non è così cruciale come si dice abbandonare la prospettiva personalista e antropocentrica in favore di una ecocentrica per salvare il pianeta Terra e chi lo abita. D'altra parte, le diversità culturali sono «un'eredità preziosa» da preservare⁶⁰, al pari delle biodiversità, e la cultura occidentale, dall'umanesimo in poi, è antropocentrica.

La parola "antropocentrismo", benché abitualmente ammantata da un valore semantico negativo, può essere portatrice anche di un significato positivo, se, dal centro in cui ci collochiamo, siamo in grado di mutare il modo in cui guardiamo, riflettiamo, decidiamo, normiamo e agiamo verso l'intorno naturale. Renderci consapevoli del nostro essere, nonostante tutto, infinitamente piccoli rispetto all'universo di cui facciamo parte, e acquisire per questo uno sguardo al contempo umile e responsabile. Cessare di vedere «la natura come qualcosa di separato da noi», ma essere consci che «siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati»⁶¹; capire che continuare a considerare l'uomo come altro dalla natura «può solo significare immiserimenti, anzi disumanizzazione dell'uomo stesso, atrofía del suo essere»⁶². È questa consapevolezza che attiva uno sguardo nuovo e un nuovo senso di responsabilità dell'uomo verso la natura. Ed è al contempo qualcosa che arricchisce la dignità dell'essere umano stesso senza negarne la specificità, ravvisando

⁵⁸ J.L. KOTZÉ, D. FRENCH, *The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene*, in *Global Journal of Comparative Law*, 7(1), 2018, pp. 5 ss. Si veda anche M. PIERRI, *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'ambiente*, n. 2/2022, pp. 234 ss.

⁵⁹ P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, Roma, 2005, p. 164 ss.

⁶⁰ *Carta della Terra*, approvata nel 2000 a Parigi dalla Commissione Carta della Terra, su www.cartadellaterra.it.

⁶¹ J.M. BERGOGLIO, *Lettera Enciclica "Laudato si"*, cit., p. 128.

⁶² H. JONAS, *Il principio di responsabilità*, cit., p. 175.

anzi il senso di quella dignità e specificità proprio nella capacità di relazione responsabile e solidale con l'intorno⁶³.

Anche se la prospettiva resta personalista e antropocentrica, non è un mutamento da poco il passaggio da un antropocentrismo dei diritti – con la natura oggetto di pretese giuridiche da parte di un uomo che si pone in posizione di superiorità, potere e dominio – a un *antropocentrismo dei doveri* – con la natura sì ancora oggetto, ma non più di sfruttamento e depredazione, bensì di attenzione, cura e custodia ecologica da parte dell'uomo, che si pone ora in posizione di responsabilità⁶⁴. È ciò che segna il passaggio dal mero diritto ambientale di vecchia marca al più evoluto diritto ecologico, che fa gravare sull'umanità la «responsabilità universale» nei confronti dell'«unica comunità terrestre con un destino comune»⁶⁵.

Il cambiamento è radicale: l'uomo, rispetto all'ambiente, pur restando al centro, non è più predatore, bensì protettore; la sua attitudine non è più esiziale, ma custodiale.

Citando ancora Simone Weil, «guardare un frutto senza mangiarlo» è «l'atto che salva»⁶⁶, intendendo con ciò la necessità di (ri)acquisire da parte dell'uomo la capacità di guardare la vitalità, la diversità e la bellezza dell'intorno naturale senza tradurre tale sguardo in voracità e volontà di possesso.

⁶³ M. SIGNORE, *Lo sguardo della responsabilità. Politica, economia e tecnica per un antropocentrismo relazionale*, Roma, Studium, 2006, ha parlato al riguardo di «responsabilità relazionale».

⁶⁴ G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, cit., p. 175, parla di «visione antropocentrica sostenibile»; M. PIERRI, *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale*, cit., pp. 258 s., parla di teorie antropocentriche «forti», secondo le quali l'uomo sarebbe libero da qualunque vincolo, e teorie antropocentriche «deboli», per le quali all'uomo spetterebbe il ruolo di tutore della natura.

⁶⁵ *Carta della Terra*, cit., *Preambolo*. Si veda anche «Manifesto di Oslo» for *Ecological Law and Governance*, approvato a Oslo nel giugno 2016 da Ecological Law and Governance association (Elga), su www.elgaworld.org. Da ultimo, L. RONCHETTI, *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024.

⁶⁶ S. WEIL, *Forme dell'amore implicito di Dio*, in *Attesa di Dio*, Milano, Adelphi, 2008, p. 125.

